



CONI

Copia Conforme all'originale
 Segreteria Organi Collegiali
 Alessandro Cherubini
Alessandro Cherubini



CONI

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA NAZIONALE

N. 451del - 3 NOV. 2016

Oggetto: **Federazione Italiana Rafting:** approvazione, ai fini sportivi, dell'art. 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I..

Esecuzione:DDConoscenza:Consegnata il: - 7 NOV. 2016

LA GIUNTA NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242;

VISTO il Decreto Legislativo 8 gennaio 2004 n. 15;

VISTO lo Statuto del C.O.N.I.;

VISTO lo Statuto della Federazione Italiana Rafting;

2 Deliberazione n.

HS1
- 3 NOV. 2016

Riunione del

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1523 del 28 ottobre 2014 e n. 1519 del 15 luglio 2014 con le quali sono stati approvati i Principi Fondamentali degli Statuti Federali ed i Principi di Giustizia Sportiva;

VISTE le deliberazioni del Consiglio Nazionale n. 1512 dell'11 giugno 2014, n. 1518 del 15 luglio 2014, n. 1532 del 10 febbraio 2015 e n. 1538 del 9 novembre 2015 con le quali è stato approvato il Codice della Giustizia Sportiva;

VISTA la nota del 28 ottobre 2016, con la quale la Federazione Italiana Rafting ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dell'art. 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 12 ottobre 2016 con provvedimento n. 21;

VISTA l'allegata relazione che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

RILEVATO che il testo della prefata normativa risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva;

DELIBERA

l'approvazione ai fini sportivi, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I., del testo dell'art. 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Rafting, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 12 ottobre 2016 con provvedimento n. 21. Il testo della normativa in esame viene allegato alla presente deliberazione quale sua imprescindibile parte integrante.

IL SEGRETARIO

F.to Roberto Fabbrocini

IL PRESIDENTE

F.to Giovanni Malagò

VISTO: se ne propone l'adozione attestandone la conformità agli atti, la regolare istruttoria e la compatibilità con la vigente normativa.

Il Responsabile
Dott. ~~Antonello de Tullio~~





CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

CONI

Allegato n. 1.....
 Deliberazione n. 451.....
 Riunione del..... - 3 NOV. 2016

**ATTIVITA' PER LA SEGRETERIA GENERALE
 STATUTI E REGOLAMENTI**

Roma, 2 NOV. 2016

RELAZIONE PER LA GIUNTA NAZIONALE

Oggetto: **Federazione Italiana Rafting:** approvazione, ai fini sportivi, dell'art. 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art. 7, comma 5 lett. I) dello Statuto del C.O.N.I.

La Federazione Italiana Rafting con la nota del 28 ottobre 2016 ha trasmesso, per la prescritta approvazione ai fini sportivi, il testo dell'art. 5 del Regolamento di Giustizia Sportiva, deliberato dal Consiglio Federale nella riunione del 12 ottobre 2016 con provvedimento n. 21.

La modifica ha riguardato la parte delle sanzioni ed in particolare l'ammenda che è a carico anche dei tesserati e non solo degli affiliati.

La normativa in esame risulta conforme al Decreto Legislativo 23 luglio 1999, n. 242, al Decreto Legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, allo Statuto del C.O.N.I., allo Statuto Federale, ai Principi Fondamentali degli Statuti Federali, ai Principi della Giustizia Sportiva, al Codice della Giustizia Sportiva ed alla vigente legislazione in materia sportiva.

La presente relazione è stata predisposta in coscienza professionale sulla base degli elementi noti, in esecuzione dell'attività di supporto al Segretario Generale del CONI, in base all'annuale contratto di servizi tra CONI e CONI Servizi S.p.A., nonché in attuazione della specifica delega rilasciata in tal senso al sottoscritto Responsabile di Statuti e Regolamenti dall'Amministratore Delegato di CONI Servizi S.p.A..

Il Responsabile
 Dott. Antonello de Tullio

IL SEGRETARIO
 F.to Roberto Fabbricini

A



CONI

Copia Conforme all'originale

Segreteria Organi Collegiali

Alessandro Cherubini

Alessandro Cherubini

Allegato n. ².....
Deliberazione n. ^{RS1}.....
Riunione del.....: 3. NOV. 2016

ART. 5 - SANZIONI

1. Le sanzioni comminabili sono:

a) ammonizione o deplorazione, che consiste, per violazioni di lieve entità, in un rimprovero ufficiale scritto per la trasgressione commessa, accompagnato da un'esplicita esortazione ad osservare scrupolosamente i doveri ed i compiti che scaturiscono dallo status del trasgressore; b) ammenda, che consiste nella sanzione pecuniaria da € 100,00 ad €

1.000,00 a carico degli affiliati e tesserati; c) sospensione, che consiste nella inibizione, per gli affiliati a partecipare all'attività federale, e per i tesserati a svolgere le proprie funzioni riconosciute dall'Ordinamento federale, per attività nazionale e/o internazionale per un periodo massimo di due anni; d) squalifica, che consiste nella inibizione all'atleta a svolgere attività sportiva da un minimo di una gara fino ad un massimo di 2 anni; e) radiazione, che consiste nella cancellazione dall'elenco delle società affiliate o dei tesserati, con il divieto a svolgere attività federale, ovvero, a ricoprire cariche all'interno della stessa F.I.Raft; f) decadenza, che consiste nella cessazione dalle funzioni federali centrali o periferiche ed è comminabile esclusivamente ai componenti degli Organi Centrali o Periferici della F.I.Raft.

2. Nel caso di sanzioni inflitte per violazioni delle norme sul doping, queste saranno comunicate ed avranno efficacia anche presso le altre Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate, Enti di Promozione Sportiva ed Associazioni Benemerite.